

STATUTO

LUMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS PIAZZA IGNAZIO
RANIERI 16

Numero REA: CS - 212027

Codice fiscale: 03115480786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2011 - Statuto completo	2
--	---

	nislao Amato.	
	STATUTO	
	<i>DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA</i>	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità limitata denominata: " LUMA - Società Cooperativa Sociale ".	
	ART. 2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Cosenza all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3) La durata della società è fissata in anni quaranta, a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	<i>SCOPO – OGGETTO</i>	
	ART. 4) La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	

	buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai principi di mutualità e	
	dell'assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e	
	culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale eleva-	
	zione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. Es-	
	sa si prefigge di:	
	1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal merca-	
	to, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo,	
	in particolare, di persone svantaggiate;	
	2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli En-	
	ti locali;	
	4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle	
	leggi Regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di	
	progetti previsti dalle suddette leggi.	
	La Cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:	
	a) svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e	

	giardini pubblici e/o privati;	
	b) svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifici e immobili pubblici e/o privati;	
	c) fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco, asportazione di materiali per conto di committenti pubblici e/o privati;	
	d) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi;	
	e) assistenza a domicilio agli anziani, agli invalidi e ai portatori di handicaps, impegnandosi a ciò che attiene ad una sana e dignitosa esistenza e quindi inserita nel contesto sociale;	
	f) l'assistenza di cui sopra, anche in casi di degenza presso ospedali, case di cura, e luoghi di villeggiatura;	
	g) servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione del lavoro dei soci;	
	h) raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei cittadini italiani e stranieri;	
	i) esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili e non con particolare riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	l) gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici e/o privati, di asili nido, scuole materne, mense scolastiche e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi, alberghi, centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e centri di educazione psicofisica per anziani, portatori di handicaps ed inabili al lavoro;	
	m) gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa	

	la manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	n) esecuzione, per conto di Enti pubblici e privati, di lavori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e rinnovazione, in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di impianti idrici, anche partecipando a gare di appalto di qualunque genere purchè consentito dalla legge.	
	Si propone, altresì, di promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci e dei cittadini, favorendo la loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni professionali e di garantire a tutti i soci trattamenti economici adeguati in relazione alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più ampia applicazione del C.C.N.L.	
	ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie, atte al raggiungimento degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i benefici previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.	
	La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e Consorzi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente Statuto Sociale.	
	La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione Cooperazione Sociale, onde poter usufruire delle agevolazioni previste ai fini tributari, contributivi e finanziari.	
	SOCI	
	ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	

	gorie:	
	· Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifi-	
	ca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consen-	
	tita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	· Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4	
	della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	· Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà.	

	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-	
	ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	
	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volon-	
	tari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	
	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle me-	
	desime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali	
	o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	

	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo com-	
	petente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della doman-	
	da di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme	
	fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	

	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 10) Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota socia-	
	le sottoscritta, una somma eventualmente determinata dall'assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	ART. 11) Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.	
	In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli	
	potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.	
	ART. 12) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte del socio. In	
	questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa	
	per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della	
	quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio u-	
	scente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice	
	civile.	
	ART. 14) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il di-	
	ritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguar-	

	danti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4°	
	c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 15) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	

	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-	
	ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in	
	materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomanda-	
	ta.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART. 16) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	
	quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto.	
	ART. 17) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo	
	di sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusio-	
	ne si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-	
	no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	
	dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli	
	obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che	
	decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate	
	dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 18) Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di	
	gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli e-	
	redi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come	
	contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o di-	
	sposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	

	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato	
	dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed e-	
	ventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie	
	quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b) c) d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né du-	
	rante la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 19) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non	
	inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se	
	permangono le condizioni dell'art. 2519, 2° comma, del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere auto-	
	rizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 del codice civile	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio, la cooperativa si	
	scioglie, salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 20) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni	
	an- no	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	– integrazioni dei compensi,	
	– aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni	

	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-	
	rai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il pe-	
	riodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	
	consentita dall'articolo 2514 del codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23) Sono organi della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 24) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazio-	
	ni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè	
	non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 25) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Ita-	
	lia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione	
	del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro	
	soci e in regola con i versamenti.	

	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'amministratore unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono esse-	
	re indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 26) Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi	
	compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonchè enti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	

	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza assoluta;	
	- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti	
	e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i	
	quorum di seguito previsti:	
	- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci.	
	ART. 27) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota possedu-	
	ta.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	ART. 28) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o dall'amministratore unico o da altro socio designato dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la reda-	
	zione del verbale e se del caso, due scrutatori.	

	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'as-	
	semblea e dal segretario.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 29) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della	
	nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ciascun amministratore può essere rieletto.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente e un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assen-	
	za o impedimento.	
	ART. 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società. Potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative	
	che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi dele-	
	gati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delega-	
	te le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-	

	bono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	ART. 31) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedi-	
	mento il vice presidente, se nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deli-	
	berazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato	
	per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più an-	
	ziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono	
	altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, 4° comma, del codice civile.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	

	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	
	ART. 32) La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità	
	giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è spetta al	
	Presidente del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al Presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordi-	
	narne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce	
	la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	ART. 33) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la	
	gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica	
	per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo	
	indeterminato) ed è rieleggibile.	
	All'amministratore unico spettano la rappresentanza legale della società di fronte	
	ai terzi e in giudizio e la firma sociale.	

	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del codice civi-	
	le, nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la coo-	
	perativa è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e	
	due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto	
	conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti	
	nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I re-	
	stanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti	
	negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 35) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella	
	loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalen-	
	za anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sinda-	
	cale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-	

	ro della giustizia.	
	CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 36) L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'as-	
	semblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante	
	al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	ART.37) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si ap-	
	plicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 38) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciol-	
	ta con deliberazione dell'assemblea.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquida-	
	tori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà es-	
	sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART. 39) Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e	
	devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta	
	l'automatica messa in liquidazione della società.	

23 di 23